



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 55	OGGETTO: PROROGA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 5 e S.M.I. DEL D. LGS.VO N° 151/2001 - DIPENDENTE MATRICOLA N° 10 -
Data 12/03/18	

L'anno duemiladiciotto, il giorno DODICI del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 42, comma 5 e ss. del D. Lgs.vo n° 151/2001, così come sostituito con gli attuali commi 5 e 5 quinquies, della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs.vo 18/07/2011 n° 119, ai sensi del quale "5) Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L. 5/2/92 n° 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n° 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

Rilevato che con Determinazione di questo Servizio n° 24 del 10.03.2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato concesso al dipendente matricola n° 10, dal 13 Marzo al 13 Maggio 2017, salvo proroga, il congedo straordinario retribuito richiesto ai sensi dell'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/200, per assistenza al padre con handicap in situazione di gravità;

Che con medesima determinazione, inoltre, è stato stabilito quanto segue:

- che durante il periodo predetto il richiedente ha diritto ad un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- che il congedo straordinario non produce effetto, ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- di dare mandato al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti al predetto atto;

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 70 del 12.05.2017 con la quale è stato disposto di prorogare - fino al 31.12.2017 - al dipendente matricola n° 10 - preso atto del verbale della Commissione medico-legale 21P del 04.04.2017 con il quale veniva riconosciuto l'handicap grave di cui al comma 3 art. 3 della L. n° 104/1992 anche alla madre del dipendente in oggetto, il congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/2001, concesso con la richiamata Determinazione n° 24/2017, salvo proroga, condizionata alla verifica della permanenza dei requisiti che ne determinano al momento la concessione;

Vista, altresì, la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 1 del 02.01.2018, con la quale, nelle more della visita di revisione prevista nel mese di dicembre 2017 per la madre del dipendente, è stato disposto di prorogare, fino alla conclusione dell'iter sanitario di revisione sopra descritto, al dipendente matricola n° 10 - il congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/2001, concesso con

la richiamata Determinazione n° 24/2017 e prorogato con Determinazione n. 70 del 12/05/2017, salvo ulteriore proroga, condizionata alla verifica della permanenza dei requisiti che ne determinano al momento la proroga;

Dato atto che con determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 23 del 06.02.2018 veniva disposto di prorogare, fino al 13 marzo 2018, così come da originaria richiesta, al dipendente matricola n° 10, il congedo straordinario retribuito concesso ai sensi dell'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/2000, per assistenza al padre con handicap in situazione di gravità;

Vista, inoltre, la nota prot. n. 2080 del 12/03/2018, con la quale il dipendente matricola n.10 comunicava *"stante il perdurare dello stato di necessità relativo al proprio genitore e il persistere dei requisiti richiesti a tutt'oggi, chiede la proroga di mesi quattro dello stesso congedo. Comunica, inoltre, che la prevista visita di revisione INPS del genitore è stata fissata per il giorno 14 marzo 2018..."*;

Richiamata la circolare Inps n. 127 del 08/07/2016, ad oggetto "art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell' 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell'iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative", laddove precisa che *"i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione"*.

Preso atto che con nota prot. n. 801 del 29/01/2018, il dipendente matricola n.10 ha restituito verbale definitivo ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L. 102/2019 della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap, che ha espresso giudizio *"Revisione: No"* per la madre del dipendente

Dato, peraltro, atto che, ai sensi dell'art.42 comma 5 bis del D. Lgs. 151/2001, il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

Considerato che il periodo di congedo richiesto (quattro mesi oltre all'anno già goduto) rientra nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. n° 53/2000 per "gravi e documentati motivi familiari" e che durante tale periodo di congedo, come recita il comma 5-ter del citato art. 42, viene corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Preso atto che ai sensi del comma 5 quinquies del medesimo articolo 42, il periodo di congedo in oggetto non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell' 11 agosto 2014;

Ritenuto, pertanto, di poter prorogare, fino al 13 luglio 2018, così come richiesto nella nota richiamata, al dipendente matricola n° 10, il congedo straordinario retribuito concesso ai sensi dell'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/2000, per assistenza al padre con handicap in situazione di gravità attesa la situazione di invalidità della madre, salvo ulteriore proroga, condizionata alla verifica della permanenza dei requisiti che ne giustificano al momento la proroga;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- 1) Prorogare, fino al 13 Luglio 2018 così come da richiesta prot. n. 2080 del 12/03/2018, al dipendente matricola n° 10, il congedo straordinario retribuito concesso ai sensi dell'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/2000, per assistenza al padre con handicap in situazione di gravità;

- 2) stabilire che durante il periodo predetto il richiedente ha diritto ad un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- 3) dare atto che il congedo straordinario non produce effetto, ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- 4) dare mandato al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti al predetto atto;
- 5) trasmettere la presente determinazione al dipendente matricola n. 10

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. sa Sabrina Marzano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. DEL
Carsoli li 14.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. N. 2423 del 22.03.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22.03.2018:

☒ All'Albo Pretorio On Line
☒ Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €._____a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____in data _____

IL CONTABILE
